



**COMUNITÀ MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE  
VAL D'ESINO E RIVIERA**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL  
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE  
TECNICA PER LE PISTE DESTINATE AGLI  
SPORT SULLA NEVE**

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 16/04/2018

### **Art. 1 - Inquadramento**

La Commissione Tecnica per le piste destinate agli sport sulla neve è istituita quale organo tecnico-consultivo di supporto all'espletamento delle funzioni attribuite alle Comunità Montane ai sensi della Legge Regionale 1 ottobre 2014, n. 26 *"Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna"*.

### **Art. 2 - Composizione**

La Commissione Tecnica potrà essere composta da 3, 5 o 7 componenti, aventi specifiche competenze tecniche nell'ambito degli aspetti tematici previsti dalla normativa regionale di riferimento, con particolare attenzione al perseguimento delle condizioni di sicurezza per l'utenza, anche in relazione a pericoli derivanti da frane e valanghe.

I componenti della Commissione prestano la loro attività anche con sopralluoghi nelle aree interessate, da svolgersi anche nel periodo invernale, e devono pertanto praticare l'attività sciistica.

### **Art. 3 - Nomina**

La Commissione piste, sulla base di quanto disposto al punto 2, è nominata con decreto del Presidente pro-tempore della Comunità Montana. La Commissione dura in carica per anni cinque, salvo successive disposizioni regionali che possano modificarne le funzioni ovvero non richiederne la costituzione, e può essere prorogata, anche in assenza di provvedimenti espressi, di un ulteriore anno. La Commissione potrà comunque essere rinominata, anche prima della sua scadenza naturale, per sopravvenute disposizioni normative e/o regolamentari, ovvero in ragione di particolari problematiche delle quali si darà atto nel provvedimento di nomina della nuova Commissione Tecnica, il quale ha immediato valore di revoca dei componenti precedentemente nominati.

### **Art. 4 - Funzioni**

La Commissione tecnica svolge una mera funzione consultiva di supporto tecnico in favore del soggetto preposto al rilascio dei provvedimenti amministrativi finali. È nella facoltà di tale soggetto richiedere il parere preventivo della Commissione, in considerazione del grado di complessità dell'istruttoria.

### **Art. 5 - Sedute**

Le sedute della Commissione non sono aperte al pubblico, anche quando le stesse comprendano sopralluoghi presso le piste da sci; alle stesse possono essere invitati, per esigenze tecniche, gli esercenti delle piste, dipendenti e tecnici, funzionari e rappresentanti degli Enti Locali interessati ed ulteriori soggetti a discrezione della Commissione medesima. Essa è da ritenersi regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50% più 1 dei componenti.

### **Art. 6 - Lavori**

I lavori della Commissione sono coordinati dal Presidente della Commissione, ed in sua assenza da un delegato. Ciascun membro è tenuto ad esprimersi secondo le competenze ed il ruolo per il quale è stato nominato.

### **Art. 7 - Verbali**

I verbali delle sedute della Commissione sono di norma redatti nella seduta formale al termine dei lavori da un componente che assolve anche al compito di segretario, e sono firmati in calce dai membri che vi hanno partecipato. Qualora non si possa procedere contestualmente alla redazione del verbale si provvederà alla verbalizzazione degli argomenti trattati e delle principali problematiche emerse, che saranno sottoscritti dai partecipanti. Essi saranno trasmessi, a cura del segretario, all'indirizzo pec, e-mail ovvero al numero di telefax che ciascun componente è tenuto a comunicare a tale scopo alla Comunità Montana.

### **Art. 8 - Pareri**

I pareri della Commissione sono di regola espressione unanime dei componenti presenti alla seduta; eventuali tesi divergenti da quella maggioritaria dovranno essere adeguatamente riportate a verbale.

### **Art. 9 - Incompatibilità o conflitto di interesse**

Non possono far parte della Commissione i soggetti che:

- ricoprono cariche amministrative;
- svolgono funzioni tecniche anche in via occasionale per le pratiche afferenti alla Commissione medesima;
- detengono interessi economici rilevanti nella società di impianti o di gestione delle aree sciabili;
- esercitano attività a qualunque titolo connesse agli sport sulla neve sul territorio della Comunità Montana.

Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione dei soggetti aventi, rispetto alle materie in esame, interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. In tal caso, i componenti in conflitto di interesse, anche potenziale, dovranno astenersi dal partecipare ai lavori.

### **Art. 10 - Compenso**

Ai componenti della Commissione, che non siano amministratori o dipendenti della Comunità Montana o di altri Enti pubblici e che svolgano attività professionale spetta per la presenza, come previsto dalla Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 139 del 24.04.1997, esecutiva, un gettone di presenza di £ 150.000= (€ 77,47=) lorde per ogni giornata di riunione, oltre al rimborso delle spese di viaggio dal luogo di residenza, calcolato in 1/5 del prezzo vigente di un litro di carburante per i chilometri percorsi. Per la partecipazione alle eventuali sedute della Commissione non validamente costituite il compenso corrisposto sarà ridotto in misura del 50% rispetto a quanto stabilito.

### **Art. 11 - Convocazione**

La Comunità Montana prima della convocazione provvede ad effettuare una verifica informale con i componenti della Commissione al fine di stabilire la data delle sedute, e sulla base di dette verifiche procederà alla convocazione formale.

La Commissione tecnica si riunisce previa formale convocazione da parte del Responsabile del Settore Tecnico della Comunità Montana.

L'assenza ingiustificata a due sedute consecutive, a discrezione della Comunità Montana, potrà essere causa di revoca della nomina.